



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

UFFICIO P.O.A.S.

*Processo
Approvvigionamenti/Manutenzioni*

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEI FORNITORI DELL'INAIL – DIREZIONE REGIONALE LIGURIA – PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) E COMMA 7 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M.I).

Art. 1 – Finalità - Istituzione dell'Elenco Fornitori

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 - Soggetti ammessi

Art. 4 - Struttura dell'Elenco- Sezioni - Tipologia di prestazioni

Art. 5 - Ambito territoriale di intervento - Sedi INAIL

Art. 6 - Requisiti per l'iscrizione

Art. 7 - Durata dell'iscrizione

Art. 8 - Adempimenti per l'iscrizione

Art. 9 - Iscrizione e aggiornamento dell'Elenco

Art. 10 - Cancellazione dall'Elenco

Art. 11 - Utilizzazione dell'Elenco - Criteri di selezione - Casi di estrema urgenza

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Art. 13 - Altre informazioni

Art. 14 - Pubblicazione

Art. 15 - Documentazione

Art. 16 - Norme transitorie e finali

ART. 1 - FINALITA' - ISTITUZIONE DELL'ELENCO FORNITORI

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e la gestione di un Elenco di Fornitori (di seguito denominato Elenco) che l'INAIL - Direzione Regionale Liguria (di seguito denominato INAIL) si riserva di utilizzare per l'individuazione di operatori economici idonei a fornire lavori e servizi.

La normativa di riferimento è costituita dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (d'ora in poi denominato Codice), dalla Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" – dal complesso delle disposizioni legislative vigenti in materia di contratti pubblici nonché dalle ulteriori disposizioni comunitarie, nazionali e regionali applicabili.

Le disposizioni del Regolamento dovranno intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Il Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dagli operatori economici al fine di ottenere e mantenere l'iscrizione nonché l'idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il Regolamento è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell'Elenco, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento disciplina l'istituzione e la gestione di un Elenco di Fornitori che sarà utilizzato dall'Istituto ai fini dell'affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi sotto soglia comunitaria ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ovvero per affidamenti di importo inferiore a 40.000 € più IVA, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta.

Resta comunque salva la facoltà per l'INAIL di rivolgersi anche a fornitori non iscritti nell'Elenco.

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a presentare istanza di iscrizione i soggetti di cui all'art. 45 del Codice, al quale integralmente si rinvia, compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate dal presente Regolamento al successivo art. 4 e nell'ambito territoriale d'intervento di cui al successivo art. 5.

E' possibile iscriversi per più tipologie di prestazioni ed ambiti di intervento

ART. 4 - STRUTTURA DELL'ELENCO - SEZIONI - TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI

L'Elenco è articolato in differenti sezioni, che individuano diverse tipologie di prestazioni, e precisamente:

- Lavori;

- Servizi.

ART. 5 - AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO - SEDI INAIL

Gli ambiti territoriali di intervento, coincidenti con le Strutture dell'Istituto presso le quali operare indipendentemente dalla residenza anagrafica dell'operatore, sono così distinti:

Provincia di Genova

Genova – Via G. D'Annunzio 76

Genova – Via Serra 8

Genova – Via R. Baden Powell 30/32

Chiavari – Via C. Franceschi 79

Camogli – Via G.B. Ferrari 24

Provincia della Spezia

La Spezia - C.so Nazionale 326

La Spezia - C.so Nazionale 334

La Spezia – Via C. A. Dalla Chiesa 1

Provincia di Savona

Savona – Via Venezia 6

Savona – Via Alessandria 7

Albenga – Via G. Noberasco 8

Carcare – Via N. Piemonte 48

Provincia di Imperia

Imperia – Viale Matteotti 167

ART. 6 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Requisiti di ordine generale

Per essere iscritti nell'Elenco, i soggetti di cui all'art. 45 del Codice devono:

- essere in possesso di iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, per attività coerenti con le tipologie di prestazioni di cui al presente Regolamento;
- se costituenti cooperativa, essere iscritti nell'apposito Registro prefettizio;
- se costituenti consorzio fra cooperative, essere iscritti nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro.

I medesimi soggetti non devono trovarsi in una o più delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento e di stipula dei relativi contratti previste dall'art. 80 del Codice e non devono essere stati destinatari di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale e di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni ai sensi delle seguenti disposizioni normative ovvero di qualunque altra disposizione legislativa e/o regolamentare vigente:

- art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 (*Testo unico sulla sicurezza del lavoro*);
- art. 44 D.Lgs. 286/1998 (*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*);
- art. 41 D.Lgs. n. 198/2001 (*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*);
- art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*);

- Legge 68/99 disabili;

Requisiti di ordine speciale e/o capacità tecnico-professionale che l'operatore economico è tenuto a dichiarare a seconda della sezione cui intende iscriversi (Art. 4 del Regolamento)

Lavori

Ai sensi dell'art. 216, comma 14, del Codice, fino all'adozione delle Linee Guida indicate all'art. 83, comma 2, l'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 D.P.R. n. 207/2010 per un importo almeno pari a € 40.000,00 oltre IVA

Per le imprese in possesso di attestazioni SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti di cui sopra.

Servizi

L'operatore economico deve essere in possesso di una capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi, realizzati negli ultimi tre esercizi, per l'importo almeno pari a € 40.000,00 oltre IVA;

ART. 7 - DURATA DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione è consentita senza limitazioni temporali, salva la **conferma annuale** (vedi successivo art. 9) o l'eventuale **cancellazione** (art. 10) e l'esito positivo delle verifiche effettuate dall'Istituto sulle dichiarazioni rese.

ART. 8 - ADEMPIMENTI PER L'ISCRIZIONE

I soggetti in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 6 che intendono iscriversi all'Elenco devono presentare domanda di iscrizione, redatta conformemente al modello di domanda di cui all'allegato 1 (Domanda di iscrizione) - preferibilmente utilizzando il modello stesso e comunque fornendo tutte le indicazioni in esso richieste - debitamente compilato e sottoscritto e con allegato un valido documento di identità del sottoscrittore, unicamente mediante PEC all'indirizzo liguria@postecert.inail.it.

La domanda deve essere sottoscritta dal titolare e/o dal legale rappresentante.

Per le domande che in sede di istruttoria risultassero incomplete e/o irregolari, l'Istituto potrà invitare all'integrazione o regolarizzazione delle stesse entro un termine massimo di 15 giorni.

La mancata presentazione, nei termini indicati, della documentazione richiesta ad integrazione, regolarizzazione o e/o chiarimento dell'istanza presentata, comporterà la non iscrizione con l'acquisizione agli atti della richiesta.

Le domande saranno idonee per l'iscrizione nell'elenco solo se regolari e complete ovvero se sanate nei termini di cui al precedente comma. In tale ultimo caso, ai fini dell'iscrizione, farà fede la data di acquisizione degli atti di regolarizzazione e/o integrazione risultante dalla numero del protocollo in entrata attribuito dall'Istituto alla pratica.

ART. 9 - ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

L'iscrizione nell'elenco è effettuata per sezione di appartenenza, tipologia di prestazione e per ambito territoriale di intervento.

Per ogni sezione verrà creato un ordine di iscrizione sulla base della data di acquisizione della richiesta di iscrizione corredata della documentazione, regolare e completa, risultante dalla data del protocollo in entrata.

L'iscrizione può essere richiesta per più tipologie e per più ambiti territoriali di intervento.

La verifica del possesso dei requisiti di iscrizione nell'Elenco Fornitori è affidata all'Ufficio POAS.

I titolari o legali rappresentanti dei Fornitori iscritti nell'Elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione o aggiornamento dei dati autocertificati e delle dichiarazioni rese.

L'esito del procedimento - di iscrizione o di non iscrizione nell'Elenco - sarà comunicato al richiedente entro 60 giorni dalla data della presentazione della domanda completa di tutta la documentazione.

ART. 10 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

La cancellazione dall'Elenco, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC, opererà automaticamente nei casi di seguito descritti:

- a) perdita, anche di uno solo, dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- b) mancata conferma del possesso dei requisiti di iscrizione nei termini stabiliti al precedente art. 9;
- c) mancata risposta dell'operatore economico a tre inviti a presentare offerta nel corso di ciascun anno solare;
- d) accertamento di grave negligenza o malafede nell'esecuzione della prestazione affidata o grave errore nell'esercizio dell'attività professionale.

La cancellazione potrà altresì essere disposta su espressa richiesta da parte dell'operatore economico.

ART. 11 - UTILIZZAZIONE DELL'ELENCO - SELEZIONE DEL FORNITORE - CASI DI ESTREMA URGENZA

Per ciascun affidamento, in relazione alla sezione di appartenenza, verranno individuati a rotazione i fornitori iscritti per una determinata tipologia di prestazione e per il rispettivo ambito territoriale di intervento.

Nelle fattispecie previste all'art. 95, comma 4, lett. a), del Codice la selezione della migliore offerta pervenuta avverrà secondo il criterio del minor prezzo.

L'Istituto, in ragione della tipologia di intervento da affidare e a suo insindacabile giudizio, si riserva comunque la facoltà di richiedere più preventivi o di utilizzare procedure di affidamento diverse per l'individuazione del Fornitore.

In casi di estrema urgenza dettati da eventi imprevisi e imprevedibili, e comunque debitamente motivati, è consentito l'affidamento diretto ad unico Fornitore.

Nel rispetto dei criteri di parità di trattamento e rotazione, ciascun Fornitore non potrà più essere invitato nell'arco dell'esercizio qualora per tale esercizio abbia già raggiunto un volume di affidamenti per un importo complessivo pari o superiore a € 40.000,00 annui, oltre IVA.

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e il GDPR (Nuovo Regolamento Privacy UE 2016/679), titolare del trattamento dei dati forniti per l'iscrizione nell'elenco è l'INAIL - Direzione Regionale Liguria.

I dati di cui al precedente comma verranno trattati con sistemi elettronici e/o manuali ai fini dell'iscrizione nell'Elenco garantendone comunque la sicurezza e la riservatezza.

Con l'invio della domanda d'iscrizione all'Elenco il Fornitore esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento.

ART. 13 - ALTRE INFORMAZIONI

Tutte le richieste nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle procedure di affidamento saranno recapitate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'operatore economico in fase di iscrizione all'Elenco Fornitori.

Il possesso e l'indicazione di una casella PEC è obbligatoria al fine di garantire la massima certezza al flusso delle comunicazioni.

Qualora l'impresa non disponesse di un indirizzo PEC, non sarà possibile accogliere la richiesta di inserimento nell'Elenco

ART. 14 – PUBBLICAZIONE

L'avviso di istituzione dell'Elenco, il presente Regolamento ed ogni sua modifica ed integrazione, verranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo web:

<https://www.inail.it/cs/internet/istituto/territorio/liguria.html>.

Sul medesimo sito sarà anche pubblicato l'elenco dei fornitori costantemente aggiornato.

ART. 15 – DOCUMENTAZIONE

La documentazione, disponibile in formato elettronico sul sito *web* e facente parte integrante del presente Regolamento, è composta da:

- Regolamento per l'istituzione dell'Elenco Fornitori;
- All. 1 – Domanda d'iscrizione;
- All. 2 – Dichiarazione unica;
- All. 3 – Scheda categorie di specializzazione e ambiti territoriali di intervento.

16 - NORME TRANSITORE E FINALI

Recapiti:

INAIL – Direzione Regionale Liguria
Via G. D'Annunzio 76
16121 Genova
Fax: 010/5463520 - pec: liguria@postacert.inail.it

Referenti Amministrativi:

Cristina Maragliano – tel. 010/5463399 – mail: c.maragliano@inail.it
Enrico Scala – tel. 010/5463618 – mail: e.scala@inail.it
Giovanna Guano – tel. 010/5463624 – mail: g.guano@inail.it

Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, verranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute successivamente alla data di pubblicazione del presente Regolamento all'indirizzo web di cui all'art. 14.

Si invitano tutti i soggetti interessati a scaricare il documento aggiornato.